CAMERA DEI DEPUTATI N. **5810-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 30 settembre 1999

(Relatore: **AMORUSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3257)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 marzo 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5810 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

AMORUSO, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan sulla promozione e protezione degli investimenti è stato negoziato a Roma nel febbraio del 1995.

Tale Accordo si propone di stimolare ed accrescere la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, attraverso un più generale incremento degli investimenti reciproci e un potenziamento degli scambi commerciali. Nonostante, infatti, l'interscambio bilaterale abbia fatto registrare una discreta crescita negli ultimi anni, superando i 980 miliardi di lire nel 1996, esistono ampie potenzialità per un suo ulteriore incremento, sia in termini di volume che di composizione merceologica.

Nello specifico l'Accordo stabilisce di riservare agli investimenti di ciascun Paese un trattamento equo e non discriminatorio; stabilisce inoltre precise garanzie in caso di nazionalizzazione o esproprio degli investimenti – previsti, peraltro, solo per finalità pubbliche a carattere non discriminatorio –, soprattutto per quel che concerne il relativo risarcimento; risarcimento che viene, peraltro, garantito anche nel caso in cui l'investitore subisca perdita o danni determinati da guerre, conflitti armati, stati di emergenza o eventi similari. Sono altresì previsti nell'Accordo precisi meccanismi per tutelare il rimpatrio dei capitali, profitti e dividenti di un investimento.

Vengono infine stabilite le procedure per la composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti, così come tra le stesse Parti attraverso il ricorso alternativamente al Foro del Paese in cui è localizzato l'investimento, ad un arbitrato o al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie (previsto dalla Convenzione di Washington del marzo 1965).

L'Accordo, dopo la sua entrata in vigore (le cui procedure sono stabilite all'articolo 13), rimarrà in forza per un periodo iniziale di dieci anni, con successive proroghe di cinque anni.

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto dovrebbe favorire una maggiore collaborazione industriale tra i due Paesi nonché far accrescere l'interscambio commerciale.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali

diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dallo Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5810A
Lire 500